

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4674 del 13/09/2018
Oggetto	DITTA MICHELOTTI CEREALI S.P.A. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1337 del 11.7.2013 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4841 del 12/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**DITTA MICHELOTTI CEREALI S.P.A. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1337 DEL 11.7.2013  
DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA. RETTIFICA**

**LA DIRIGENTE**

**Preso atto** che con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1337 del 11.7.2013** (rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con atto prot. n. 7111 del 11.10.2013), con cui era disposto di aggiornare - ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 nell'ambito del procedimento attivato dallo sportello unico attività produttive del comune di Rivergaro (PC) - l'autorizzazione alla ditta MICHELOTTI CEREALI S.P.A. (cod. fisc. 01211570336) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di deposito, essiccazione e trasformazione di cereali sito in comune di Rivergaro - loc. Niviano, via Gonnella n. 6;

**ATTESO** che nel testo dell'atto sono stati riscontrati alcuni errori materiali e, precisamente:

- l'atto è stato impropriamente qualificato come aggiornamento di un'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, mentre, in considerazione delle prescrizioni imposte in base alle decisioni della conferenza di servizi del 13.6.2013, l'atto avrebbe dovuto essere rilasciato quale **rinnovo** ai sensi del comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06. L'istruttoria, infatti, è stata estesa alle emissioni già autorizzate in modo da garantire il rispetto di quanto disposto dalla DGR 2236/09 (vedasi prescrizione di cui alla lettera i). A conferma di ciò, dal verbale della conferenza emerge che sono stati fissati limiti e prescrizioni "per lo stabilimento nel suo complesso";
- per effetto dell'erronea qualificazione dell'atto, la durata di validità è stata fissata a far data dall'autorizzazione previgente, ossia dall'atto conclusivo del procedimento emesso dal SUAP del Consorzio Ambientale Pedemontano in relazione alla D.D. 1824 n. 29.7.2003 adottata dalla Provincia di Piacenza ai sensi ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 lett. a) del DPR 203/88 (tale autorizzazione era poi stata modificata con D.D. n. 379 del 23.2.2006); la scadenza pertanto veniva fissata a 15 anni dal 31.7.2003. In merito a ciò, va, altresì, rilevato che la scadenza rispetto ad una autorizzazione rilasciata è impropria, sia perché le autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPR 203/88 non avevano scadenza, sia perché il legislatore con il D.Lgs. 152/06 nel comma 1 dell'art. 281 aveva tracciato un percorsi di adeguamento e rinnovo delle autorizzazioni rilasciate con la normativa antecedente al D.Lgs. 152/06 medesimo, con la precisazione riportata al comma 2 dell'art. 281 secondo la quale *"Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione è stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorità competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione"*. Tutto ciò avvalorò il fatto che l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1337 del 11.7.2013 avrebbe dovuto intendersi come "rinnovo" e che la scadenza di 15 anni avrebbe dovuto decorrere dalla data di rilascio della medesima da parte del SUAP;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'atto autorizzativo Det. Dir. n. 1337 del 11.7.2013 come segue:

- sostituendo l'oggetto della suddetta Determinazione con il seguente:  
**MICHELOTTI CEREALI S.P.A. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLA MODIFICA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC). RINNOVO.**
- sostituendo il punto 1 della parte dispositiva con il seguente:  
**1. di rinnovare** - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 nell'ambito del procedimento attivato dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivergaro (PC) - l'autorizzazione alla ditta **MICHELOTTI CEREALI S.P.A. (COD. FISC 01211570336)** ad effettuare le emissioni in atmosfera

derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di deposito, essiccazione e trasformazione di cereali sito in Comune di Rivergaro - loc. Niviano, via Gonnella n. 6, dando atto che i limiti e le prescrizioni che l'Azienda è tenuta ad osservare, per lo stabilimento nel suo complesso sono i seguenti:

- sostituendo quanto previsto al punto 4, terzo alinea, del dispositivo con la seguente:
  - che la durata dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è fissata in quindici (15) anni dal 11.10.2013 data del provvedimento conclusivo adottato dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di rettificare l'atto autorizzativo Det. Dir. n. 1337 del 11.7.2013 come segue:

- sostituendo l'oggetto della succitata Determinazione con il seguente:

**MICHELOTTI CEREALI S.P.A. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLA MODIFICA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC). RINNOVO.**

- sostituendo il punto 1 del dispositivo con il seguente:

1. **di rinnovare** - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 nell'ambito del procedimento attivato dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivergaro (PC) – l'autorizzazione alla ditta **MICHELOTTI CEREALI S.P.A.** (COD. FISC 01211570336) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di deposito, essiccazione e trasformazione di cereali sito in Comune di Rivergaro - loc. Niviano, via Gonnella n. 6, dando atto che i limiti e le prescrizioni che l'Azienda è tenuta ad osservare, per lo stabilimento nel suo complesso sono i seguenti:

- sostituendo quanto previsto al punto 4, terzo alinea, del dispositivo con la seguente:

- che la durata dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è fissata in quindici (15) anni dal 11.10.2013 data del provvedimento conclusivo adottato dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;

2. di dare atto:

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale 1337 del 11.7.2013;
- il presente atto non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**